

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa

Rel. n. 28

Roma, 1 aprile 2020

**OGGETTO: (133001) PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Decreto-legge n. 18 del 2020 - Modifiche temporanee al processo civile in Cassazione.**

## **SOMMARIO:**

1. - Introduzione.
2. - La prima fase: il rinvio delle udienze.
  - 2.1. - (Segue). Le materie sottratte.
  - 2.2. - (Segue). La sospensione dei termini.
  - 2.3. - (Segue). Le misure organizzative provvisorie.
3. - La seconda fase.
  - 3.1. - (Segue). Il differimento delle udienze.
  - 3.2. - (Segue). L'udienza a porte chiuse.
  - 3.3. - (Segue). L'udienza cartolare.
  - 3.4. - (Segue). L'udienza telematica.
4. - La camera di consiglio da remoto.
  - 4.1. - (Segue) L'adunanza camerale telematica.
5. - I depositi degli atti di parte.
6. - I provvedimenti dei magistrati.
  - 6.1. - (Segue). I depositi delle minute.

\*\*\*\*\*

## 1. - *Introduzione.*

La presente relazione si propone di esaminare gli effetti, limitatamente al processo civile in Cassazione, derivanti dalla “alluvionale” legislazione urgente degli ultimi due mesi<sup>1</sup>, dettata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riguardo alla disciplina contenuta nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, con la consapevolezza della estrema provvisorietà di quanto si scrive, essendo purtroppo ancora oggi in corso la “tempesta”.

Molte delle odierne vicissitudini del nostro sistema giudiziario nascono dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a), e q), del d.p.c.m. 8 marzo 2020 – come esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1, del d.p.c.m. 9 marzo 2020 –, che impongono di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (...), nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» e di adottare «nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (...), comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti», e dell'art. 1, comma 2, del ridetto d.p.c.m. 9 marzo 2020, a tenore del quale «Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

Queste inedite disposizioni hanno chiaramente determinato la necessità di dettare una apposita disciplina primaria, di natura squisitamente processuale, per regolare la sorte dei procedimenti civili e dei relativi termini in tutto il territorio nazionale.

Nel solo marzo del 2020 il legislatore è intervenuto in via di urgenza in tre diverse occasioni: dapprima con l'art. 10 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* – che risulta ancora in corso di conversione in Parlamento (S.1746/XVIII) –, con il quale, nell'ambito di un intervento più articolato, mirato ad impedire la diffusione del contagio da COVID-19 nelle cd. “zone rosse”, sono state introdotte talune misure, quali il rinvio di ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini per il compimento delle attività processuali dal 3 al 31 marzo 2020 – salvo talune espresse eccezioni –, relativamente ai procedimenti, civili e penali, pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali e dei distretti di corte d'appello cui appartenevano i comuni elencati nell'allegato 1 del d.p.c.m. 1 marzo 2020<sup>2</sup>. L'art. 10, comma 3, del d.l. n. 9 del 2020, inoltre, stabiliva un rinvio d'ufficio, sempre oltre il 31 marzo 2020, per «i procedimenti pendenti presso tutti gli altri uffici giudiziari, ovunque collocati, nel caso in cui le parti o i difensori siano provenienti dai predetti comuni».

Successivamente, in considerazione dell'aggravamento del quadro epidemiologico, è stato adottato il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*, peraltro sostanzialmente già soppresso, prima della sua ancora possibile conversione in legge (S.1577/XVIII), dalla successiva decretazione d'urgenza<sup>3</sup>, che, agli artt. 1 e 2, ha introdotto disposizioni generali, relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale, pur facendo salve quelle di cui al d.l. n. 9 del 2020<sup>4</sup>.

Infine, con l'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, anch'esso ancora in corso di conversione (S.1766/XVIII), sono stati abrogati gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11 del 2020 e,

mutuando da questi una parte della medesima disciplina, è stato realizzato un intervento normativo più articolato che, come già nel d.l. n. 11 del 2020, è stato strutturato in due fasi.

## **2. - La prima fase: il rinvio delle udienze.**

Come anticipato, dopo il primo intervento legislativo limitato soltanto agli undici comuni collocati all'interno della cd. "zona rossa", la scelta del Governo è stata chiaramente ispirata all'esigenza di operare un inedito intervento di tipo bifasico sull'intero sistema giudiziario italiano: in prima battuta è stata quindi disposta la sospensione fino ad una certa data di udienze, attività e termini processuali; cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento<sup>5</sup>.

Così, iniziando l'analisi della disciplina relativa alla cd. "prima fase", il legislatore urgente è intervenuto prima con l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11 del 2020, disponendo il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020.

Successivamente, l'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 ha disposto che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».

Dunque, in questa prima fase il Governo ha inteso contrastare l'emergenza epidemiologica con la più drastica delle misure: il rinvio d'ufficio di tutte le udienze, già fissate e ancora da fissare, secondo un modello che richiama all'evidenza la disciplina della cd. "sospensione feriale", contenuta nell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

E si tratta di un mero rinvio *ex lege* e non di una sospensione dei processi, sicché non si applica l'art. 298, primo comma, c.p.c., a tenore del quale «durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento»<sup>6</sup>.

Ora, dopo la riforma dettata dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è cosa nota che – escluso il peculiare regime previsto per le Sezioni Unite –, presso le sezioni civili semplici della Cassazione l'udienza pubblica, con la partecipazione dei difensori delle parti e del procuratore generale, ha ormai applicazione del tutto residuale<sup>7</sup>. Per tutti i restanti ricorsi sottoposti all'esame della sesta sezione civile e delle altre sezioni semplici è previsto che l'udienza pubblica sia sostituita da una "adunanza camerale non partecipata"<sup>8</sup>.

Nonostante il legislatore urgente abbia disposto il rinvio d'ufficio soltanto per le "udienze", non è tuttavia seriamente dubitabile che, almeno fino al 15 aprile 2020, qualsiasi "attività decisionale" deve ritenersi soppressa e, quindi, non solo le udienze pubbliche ma anche quelle che si celebrano direttamente in camera di consiglio<sup>9</sup>.

Questa infatti è stata la pacifica interpretazione adottata dal Primo Presidente della S.C., il quale con apposito decreto ha «soppresso» sia le udienze pubbliche che le adunanze camerali fissate fino al 10 aprile 2020, rinviandole tutte a nuovo ruolo<sup>10</sup>.

## **2.1 - (Segue). Le materie sottratte.**

Sul modello della disciplina in tema di sospensione feriale, il rinvio d'ufficio per tutte le udienze previste nel periodo qui considerato, contempla talune precise eccezioni, in relazione a quelle controversie reputate "urgenti" dal legislatore; invece di ricorrere al tradizionale catalogo delle materie sottratte alla sospensione feriale, di cui all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, sia nel soppresso decreto-legge n. 11 che nel decreto-legge n. 18 si è preferito varare un nuovo elenco, assai più ristretto rispetto a quello "classico" della feriale<sup>11</sup>, solo in parte mutuato da quello previsto originariamente per la cd. zona rossa dal d.l. n. 9 del 2020<sup>12</sup>, che a sua volta si ispirava chiaramente all'elencazione prevista dai provvedimenti emergenziali adottati, sempre solo limitatamente ad alcuni territori, in occasione di altre calamità naturali<sup>13</sup>.

Così, sia l'abrogato art. 2, comma 2, lett. g), del d.l. n. 11 del 2020, che il vigente art. 83, comma 2, lett. a), del d.l. 18 del 2020, eccettuano dal rinvio d'ufficio le seguenti tipologie di controversie civili:

i) le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

ii) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

iii) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

iv) i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità, incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

v) i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale ex art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833;

vi) i procedimenti relativi all'interruzione di gravidanza ex art. 12 della l. 22 maggio 1978, n. 194;

vii) i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

viii) i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

ix) i procedimenti di cui agli artt. 283 (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello), 351 c.p.c. (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) e 373 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione);

x) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti: in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal

suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Ora occorre chiedersi, anzitutto, quali tra le materie contenute nel detto elenco trovano di norma trattazione innanzi alla S.C.; ciò assume rilevanza sotto un triplice profilo, dovendosi esattamente individuare i ricorsi: 1) eventualmente sottratti al rinvio *ex lege* nella cd. “prima fase”; 2) eventualmente sottratti a rinvii che il Primo Presidente potrà disporre nella cd. “seconda fase”; 3) per i quali non opera la sospensione di tutti i termini processuali e sostanziali nella sola cd. “prima fase”.

E allora, pare utile sfrondare subito l’elenco sopra descritto da quel contenzioso che pacificamente non viene all’esame del Giudice di legittimità: quindi, i procedimenti cautelari (sub iii), i provvedimenti indifferibili che riguardano l’interdicendo, l’inabilitando, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno (sub iv), i procedimenti in tema di interruzione della gravidanza (sub. vi), quelli relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari (sub vii), i provvedimenti sull’inibitoria delle sentenze (sub ix), trattandosi di provvedimenti tutti anche solo *lato sensu* cautelari.

Per quanto riguarda le cause sub i) e sub viii), si tratta di contenzioso che *ratione materiae* è riservato, l’uno, al tribunale per i minorenni e, l’altro, alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale di cui al d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 recante *Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale*, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46<sup>14</sup>.

Il riferimento al tribunale per i minorenni non vale certo ad escludere che solo le cause ivi pendenti siano sottratte al rinvio, dovendosi al contrario ritenere che, anche nei successivi gradi di giudizio, possano ipotizzarsi situazioni che coinvolgono minori in cui è urgente evitare situazioni di grave pregiudizio.

Deve allora ritenersi che tutti i procedimenti aventi per oggetto la dichiarazione di adottabilità di un minore, quelli che riguardano i minori stranieri non accompagnati, ovvero i minori allontanati dalla famiglia, siano esclusi dal differimento anche nei gradi successivi.

Come è stato osservato<sup>15</sup>, peraltro, l’elenco delle materie che vanno trattate nonostante la sospensione appare sul punto privo di coerenza: infatti le cause relative “ai minori allontanati dalla famiglia” non sono soltanto quelle di competenza del tribunale per i minorenni, poiché, quando esse siano state proposte in pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio, restano attribuite alla competenza del tribunale ordinario in base al cd. criterio della prevenzione<sup>16</sup>.

Assai più lasco appare il criterio che invoca le «*situazioni di grave pregiudizio*», che evidentemente si presta ad una valutazione improntata ad una certa discrezionalità e finisce per costituire una duplicazione dell’ipotesi residuale, in cui è il capo dell’ufficio a valutare direttamente l’urgenza di un fascicolo.

Mentre si scrive questa relazione il Governo ha presentato in Senato nella competente commissione referente che esamina il disegno di legge S.1766, di conversione del d.l. n. 18 del 2020, un cd. maxiemendamento<sup>17</sup>; al suo interno va segnalata la proposta emendativa che stringe le maglie delle cause del tribunale per i minorenni sottratte al rinvio, stabilendone la trattazione soltanto «*quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio*» e

sostituendo alla formula che rinviava genericamente al “grave pregiudizio”, l’assai più stringente riferimento ai «*procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona*».

È comunque plausibile, anche alla luce delle proposte di modifica di fonte governativa, che possano farsi rientrare tra le cause – sempre di competenza del tribunale per i minorenni – sottratte al rinvio *ex lege*, quelle previste dall’art. 31, comma terzo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286-*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, considerato che lì si discute di «*gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore*», i quali giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno al genitore.

Quanto ai procedimenti in materia di immigrazione (sub viii), certamente non sono sottratte al rinvio le controversie, pure di competenza delle citate sezioni specializzate, aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti in tema di protezione internazionale o speciale, le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti in materia di cd. “diritto all’unità familiare”, ovvero in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

Rimangono invece espressamente esclusi i provvedimenti di convalida dei provvedimenti relativi all’attuazione dei decreti di espulsione, quelli di allontanamento dal territorio nazionale e trattenimento negli appositi centri, di cittadini stranieri anche dell’Unione europea i cui al d.lgs. n. 286 del 1998.

Le materie che suscitano maggiori dubbi sono senz’altro quelle indicate sub ii).

Invero, tra le cause relative ad «*alimenti o ad obbligazioni alimentari*» derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, a stretto rigore dovrebbero ritenersi incluse solo quelle di cui agli artt. 433 e 448-*bis* c.p.c., comprese le cause relative alla determinazione dell’assegno provvisorio ex art. 446 c.p.c.

Non sarebbero sottratte al differimento, quindi, le udienze presidenziali di cui all’art. 708 c.p.c. e le cause di separazione e divorzio, anche in considerazione della mancanza di un richiamo alle cause di cui agli artt. 337-*ter* e 155 ss. c.c.<sup>18</sup>.

Tuttavia, occorre segnalare che la relazione illustrativa al decreto-legge afferma testualmente che la formula utilizzata nell’art. 83 ricalca quella di cui all’art. 1 del Regolamento 4/1999/CE del Consiglio<sup>19</sup>, al dichiarato scopo di evitare interpretazioni riduttive: risulterebbero quindi sottratte al differimento tutte le cause nelle quali è controverso un obbligo alimentare tra coniugi o conviventi o verso i figli, come quelle di cui ai citati artt. 337-*ter* e 155 ss. c.c.

In definitiva, aderendo ad una interpretazione conforme alla relazione illustrativa, occorrerebbe ricomprendere nelle materie sottratte tutte le cause – e non sono certo un numero trascurabile – di separazione o divorzio, nelle quali si controverte sull’assegno di mantenimento in favore dei figli, dove l’aspetto assistenziale è *in re ipsa*, ovvero anche sulle pretese economiche del solo coniuge o dell’ex coniuge, quando questo onere abbia profili esclusivamente alimentari.

Peraltro, in seno al citato maxi emendamento di fonte governativa, attualmente ancora all’esame della competente commissione referente del Senato<sup>20</sup>, con il preciso intento di ridurre grandemente la portata della deroga al rinvio, si è previsto che dette cause siano sottratte al differimento «*nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali*».

Non va comunque dimenticato che la S.C. ha costantemente affermato che il carattere di eccezionalità della norma dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, il quale, ponendo una precisa deroga per i soli procedimenti indicati nell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 al principio generale di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, comporta che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate. Pertanto, la deroga alla predetta sospensione nel periodo che va oggi dal 1 al 31 agosto, prevista per le «*cause civili relative ad alimenti*», non si estende alle diverse controversie concernenti la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in regime di separazione dei coniugi, nonché a quelle relative all'assegno divorzile<sup>21</sup>.

Come nell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e in tutte le altre norme che hanno previsto il rinvio delle udienze in occasione di eventi calamitosi, anche nell'art. 83, comma 3, lett. a) del d.l. n. 18 del 2020, è contenuta una clausola di salvaguardia, che consente di integrare l'elenco delle cause sottratte, quando la «*ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*» (*sub x*).

La struttura del procedimento per la dichiarazione d'urgenza prevede un provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Dunque, almeno nei giudizi di Cassazione, di norma, la dichiarazione di urgenza sarà adottata da parte dei presidenti di sezione titolari, quando per il ricorso non sia stata ancora fissata l'udienza pubblica o l'adunanza camerale, ovvero dal presidente del collegio quando si tratti di ricorso già inserito nel relativo ruolo di udienza o di adunanza<sup>22</sup>.

A questo punto, individuati i ricorsi che rientrano nell'elenco di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020 e sono suscettibili di venire all'esame della S.C., occorre chiedersi se una necessità della loro effettiva trattazione – sia nel periodo di sospensione *ex lege* che in quello successivo, *id est* dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020 – possa affermarsi con certezza anche nel giudizio di legittimità.

È plausibile sostenere, infatti, che nessuna eccezione al rinvio delle udienze possa trovare applicazione, avuto riguardo alla peculiare natura del giudizio che si celebra innanzi alla S.C., in cui non vengono assunte misure cautelari o comunque caratterizzate da marcati profili di indifferibilità ed urgenza; dovendosi ricordare che, in sostanza, la Cassazione è chiamata a vagliare la legittimità dei provvedimenti impugnati, senza sostituire – salva l'ipotesi residuale dell'art. 384, comma secondo, c.p.c. – anche alle statuizioni che siano provvisoriamente munite di esecutività altre misure dotate della medesima efficacia.

In tal senso una precisa indicazione ermeneutica discende dalla parallela disciplina concernente le cause da trattare nel cd. periodo feriale; a parte il tenore letterale del testo dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, che discorre letteralmente delle udienze durante il periodo feriale solo per «*le corti d'appello ed i tribunali*», può osservarsi che, in base alla vigente tabella, la Cassazione non tratta nessuno dei ricorsi in materia civile pure elencati nella cennata norma, salvo quelli elettorali e quelli per cui la ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave ed irreparabile pregiudizio<sup>23</sup>.

Questa appare, del resto, la prima interpretazione fatta propria dal Primo Presidente della S.C., il quale, quando era ancora in vigore l'ormai abrogato art. 2, comma 2, lett. g), del d.l. n. 11 del 2020, come già anticipato, ha prima disposto la soppressione di tutte le udienze ed adunanze camerale fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020<sup>24</sup>, comprese quelle

di cui all'elenco delle materie sottratte al rinvio, e poi, con successivo provvedimento, anche di quelle fissate dal 23 marzo al 10 aprile, stabilendo per tutti i ricorsi il rinvio a nuovo ruolo e per quelli riferiti alle materie "sottratte" *ex lege* al rinvio, comunque, il differimento della loro trattazione a data successiva al 31 maggio 2020<sup>25</sup>.

## **2.2. - (Segue). La sospensione dei termini.**

L'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 ha disposto che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

Mentre il soppresso art. 1, comma 2, del d.l. n. 11 del 2020, semplicemente enunciava che erano «sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1»<sup>26</sup> – utilizzando la medesima formula prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 – il comma 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 precisa ora in maniera opportuna che si intendono sospesi tutti i termini:

- i) per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- ii) per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
- iii) per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;
- iv) compresi quelli cd. "a ritroso".

La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo<sup>27</sup> (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione).

Viene così espressamente confermato l'orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di "termine processuale", secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa<sup>28</sup>.

Opportunamente, il legislatore urgente del d.l. n. 18 del 2020 ha previsto, al comma 10 dell'art. 83, che del periodo compreso tra il giorno 8 marzo e il 30 giugno, non si tenga conto ai fini dell'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (la cd. legge Pinto) per tutti i procedimenti in cui vi sia stato un rinvio dell'udienza già fissata. In precedenza, invece, il comma 5 dell'art. 2 del d.l. n. 11 del 2020 escludeva dal computo soltanto il periodo intercorso tra una udienza e l'altra, con un limite massimo di tre mesi da conteggiare a partire dal 31 maggio 2020.

Per completezza va ricordato che gli effetti sospensivi valgono anche in relazione ai termini accordati per lo svolgimento di qualunque attività sia nei procedimenti di mediazione previsti dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che nei procedimenti di negoziazione

assistita ai sensi del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti. Il comma 20 dell'art. 83 prevede peraltro che tale effetto si produca solo «*quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020*»; come se il legislatore urgente avesse dato per scontato che nessuno promuoverà tali procedimenti dopo la detta data<sup>29</sup>.

Per i termini a ritroso, infine, il comma 2, seconda parte, dell'art. 83, in maniera innovativa stabilisce che quando il detto termine ricade, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il pieno rispetto.

La scelta del legislatore si mostra parzialmente diversa rispetto all'opzione ermeneutica fatta propria in passato dalla S.C., che, appunto in tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, aveva affermato che siffatta sospensione comporta semplicemente la sottrazione del medesimo periodo dal relativo computo<sup>30</sup>.

Con la norma in commento, invece, se ad esempio il termine a ritroso (di cinque o dieci giorni) prima dell'udienza pubblica o dell'adunanza camerale, fissato per il deposito delle memorie *ex artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c.*, ricade nel periodo di sospensione, dovrà necessariamente disporsi il differimento delle dette udienze o adunanze camerale.

Quanto ai termini di natura sostanziale, va subito ricordato che il d.l. n. 9 del 2020, limitatamente ai soggetti residenti negli undici comuni situati nella cd. "zona rossa", stabiliva che «*il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione*».

Al contrario, nulla sulla sospensione dei detti termini era scritto nell'ormai abrogato d.l. n. 11 del 2020.

L'art. 83, comma 8, del d.l. n. 18 del 2020 prevede ora espressamente che «*per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi*».

La norma in parola, tuttavia, non è affatto perspicua e si presta a qualche considerazione critica<sup>31</sup>.

Invero, a differenza di quanto scritto nel d.l. n. 9 del 2020, il comma 8 dell'art. 83 non dispone seccamente la sospensione *ex lege* dei termini sostanziali comportanti "prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto", come sarebbe stato logico, ma in maniera difficilmente comprensibile aggancia la sospensione dei ridetti termini a due condizioni: a) che siano stati adottati i provvedimenti organizzativi che spettano ai capi degli uffici (e solo durante il periodo di loro efficacia); b) che si tratti di diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività processuali precluse.

Dunque, secondo questa interpretazione letterale, la prescrizione e la decadenza resterebbero sospese, dal 9 marzo fino al 30 giugno, solo a condizione che siano stati assunti provvedimenti organizzatori da parte dei capi degli uffici e per la durata dei detti provvedimenti<sup>32</sup>.

Questa conclusione si scontra però con la generalizzata previsione – contenuta nel comma 2 dell’art. 83 – a tenore del quale sono sospesi tutti i termini processuali compresi quelli necessari per promuovere un giudizio; ed è noto, ad esempio, che le Sezioni Unite della S.C., occupandosi dell’azione revocatoria, hanno affermato che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto – come nel caso della revocatoria appunto<sup>33</sup> – non possa farsi valere se non con un atto processuale. Sicché, in questi casi si è affermato che la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica<sup>34</sup>.

Pare allora più persuasivo sostenere che, ferma la sospensione dei termini sostanziali di prescrizione e decadenza nella fase di sospensione *ex lege* di tutti i termini processuali (dal 9 marzo al 15 aprile), soltanto per il periodo successivo (dal 16 aprile al 30 giugno), la sospensione dei medesimi termini sostanziali potrà essere invocata, da chi ne abbia interesse, in presenza delle condizioni sopra esposte, e cioè quando i capi degli uffici giudiziari abbiano assunto misure organizzative che precludano, appunto, il compimento di quegli atti che necessariamente occorre compiere per interrompere la prescrizione o la decadenza (si pensi appunto all’atto di citazione in revocatoria).

Resta infine da osservare che, come ricordato in precedenza, la sospensione di tutti i termini, siano essi processuali o sostanziali, non opera per quelle controversie che rientrano nell’elencazione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020.

### **2.3. - (Segue). Le misure organizzative provvisorie.**

Innovando rispetto alla previsione contenuta nel d.l. n. 11 del 2020, il d.l. 18 del 2020 prevede ora espressamente, al comma 5 dell’art. 83, che il capo dell’ufficio giudiziario, anche nella cd. prima fase, limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, possa adottare le misure di cui al comma 7, lett. a), f) ed h) del medesimo decreto legge; come si esporrà meglio *infra*, in sostanza il capo dell’ufficio potrà disporre restrizioni all’ingresso al pubblico negli uffici giudiziari, nonché stabilire che le udienze nelle materie sottratte al rinvio *ex lege*, siano celebrate mediante collegamento audio video delle parti da remoto, ovvero attraverso uno scambio di scritti tra le medesime parti.

Considerato, tuttavia, che il Primo Presidente della S.C., come ricordato sopra, ha già disposto senz’altro la soppressione di tutte le udienze e adunanze già fissate nel settore civile, durante il periodo compreso tra il 9 marzo e il 10 aprile 2020, non sembra che residuino spazi per l’adozione, almeno per i procedimenti civili, di misure organizzative provvisorie<sup>35</sup>.

### **3. - La seconda fase.**

Soppresse quindi tutte le udienze ed adunanze delle sezioni civili nel periodo oggetto di sospensione *ex lege*, il legislatore ha poi immaginato una seconda fase – che va

attualmente dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020 – nella quale è consentita una attività processuale, purché si tenga conto delle due principali finalità esplicitate nel comma 6 dell'art. 83: «*contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*», nonché «*evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*»<sup>36</sup>.

Così l'inedita scelta del legislatore urgente del 2020, sia nel soppresso decreto-legge n. 11 del 2020 che nel successivo d.l. n. 18 del 2020, è stata quella di affidare ai capi degli uffici giudiziari il compito di adottare una serie di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che risultino di volta in volta ritenute più idonee ad affrontare i rischi derivanti dal contagio epidemiologico in atto.

In particolare, tutti i capi degli uffici giudiziari italiani sono chiamati ad adottare una o più tra le misure offerte nel *tabloid* governativo, dopo avere acquisito il parere dell'Autorità Sanitaria regionale – per il tramite del Presidente della Giunta della regione – e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore Generale della Repubblica.

Solo per il Primo Presidente della S.C. e il Procuratore generale presso la medesima – ovviamente – non è richiesta alcuna intesa con altri capi degli uffici, mentre è ragionevole ritenere che, ferma la necessità di acquisire il parere dell'autorità sanitaria della regione Lazio ove ha sede la Corte, all'audizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma si sostituisca quella del Consiglio Nazionale Forense e dell'Avvocatura Generale dello Stato<sup>37</sup>.

Per assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 6 dell'art. 83, a norma del successivo comma 7, i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure organizzative:

- a) restrizioni degli accessi del pubblico;
- b) limitazioni dell'orario di apertura degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, curando che gli utenti siano scaglionati con convocazioni per orari fissi;
- d) adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) celebrazione delle udienze a porte chiuse, nei processi civili e penali;
- f) trattazione da remoto delle udienze civili, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti conformemente al provvedimento della DGSIA;
- g) rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 dei procedimenti civili e penali, con esclusione di quelle relative ai procedimenti di cui al comma 3 dell'art. 83;
- h) celebrazione dell'udienza “figurata” o “cartolare”, mediante scambio documentale e deposito del provvedimento fuori udienza.

Orbene, tra le cennate misure non occorre qui soffermarsi su quelle sub a), b) e c), perché attengono a profili squisitamente organizzativi, senza incidere concretamente in maniera apprezzabile sulle modalità di svolgimento del processo in Cassazione.

Assai più interessanti ai fini della presente relazione si mostrano le restanti misure, che per la prima volta nell'ordinamento, prefigurano un potere riservato al capo dell'ufficio di

dettare norme cogenti, idonee ad incidere non su profili squisitamente organizzativi ma direttamente sulle modalità di svolgimento del processo.

In proposito, va subito ricordato che, con delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato apposite “*Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19*”, tese chiaramente, in questa prima fase di emergenza, a dare indicazioni ai capi degli uffici giudiziari su come esercitare il potere previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.

Può essere utile evidenziare al riguardo che, nelle dette linee guida, il CSM segnala ai capi degli uffici, almeno per il settore civile, l'opportunità di invitare i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari a:

- i) disporre i rinvii delle udienze civili con provvedimenti telematici e non cartacei;
- ii) rinviare le udienze già differite *ex lege* comunque a date successive al 30 giugno 2020, salvo comprovate ragioni di urgenza;
- iii) emettere la “dichiarazione di urgenza”, in relazione ai procedimenti civili «*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*», *ex art. 83, comma 3, lett. a)*, del d.l. n. 18 del 2020, tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica;
- iv) valutare, anche per i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, lett. a), il rinvio dell'udienza ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti medesime a richiederlo;
- v) incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

Come si vede, le indicazioni suggerite nelle linee guida risultano in parte inapplicabili al giudizio di Cassazione, non essendo ancora ammesso il deposito degli atti di parte e del giudice in via telematica; può solo segnalarsi che il Primo Presidente della S.C., come ricordato, aveva già disposto – prima dell'adozione delle dette linee guida – la soppressione di tutte le udienze ed adunanze, anche per i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, lett. a), senza necessità di darne comunicazione alle parti e che tutte le udienze ed adunanze sono state rinviate a nuovo ruolo, salvo quelle relative ai procedimenti sottratti, che sono state pure esse rinviate, ma con la precisazione che sarebbero state trattate in data successiva al 31 maggio 2020.

Il CSM, infine, nelle ricordate linee guida, invita poi direttamente i capi degli uffici a promuovere:

- i) per le udienze civili che non possono essere differite, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto;
- ii) per le altre udienze civili che non verranno differite, il ricorso alle modalità della trattazione scritta;
- iii) la stipula di protocolli con i consigli dell'ordine degli avvocati locali, per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;
- iv) lo svolgimento anche delle camere di consiglio, mediante collegamento dei giudici da remoto.

### **3.1. - (Segue). Il differimento delle udienze.**

Tra le misure più drastiche, la lett. g) del comma 7 dell'art. 83, accorda al capo dell'ufficio la facoltà di disporre il differimento di tutte le udienze civili – sempre escluse quelle di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 83 – a data successiva al 30 giugno 2020.

Si tratta di una misura particolarmente grave, che peraltro – a differenza dei rinvii disposti nella cd. “prima fase” – non si accompagna alla sospensione generalizzata dei termini processuali, i quali invece continueranno certamente a decorrere anche nel caso di rinvio delle udienze.

Peraltro, il CSM nelle ricordate linee guida sottolinea che i capi degli uffici sono chiamati ad assumere i provvedimenti di rinvio generalizzato «*valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83*».

Dunque, alla luce delle suddette linee guida, il Primo Presidente potrebbe *in thesi* rinviare a nuovo ruolo tutti i ricorsi già fissati, ovvero anche una sola parte dei medesimi, valutando, anche alla luce della *ratio* – di assoluta urgenza ed indifferibilità – che ha ispirato la formazione dell'elenco delle materie sottratte al rinvio *ex lege*, quali riservare alla trattazione e quali spedire a nuovo ruolo<sup>38</sup>.

Né potrebbe escludersi una misura organizzativa adottata dal Primo Presidente che, tenendo conto dei ruoli che erano stati già formati nella cd. “prima fase” (quella del rinvio *ex lege*), disponga la immediata trattazione dei medesimi nella cd. seconda fase, in una sorta di ideale “slittamento” dei ruoli, che faccia salve le comunicazioni di cancelleria già effettuate alle parti, nel rispetto dei termini *ex art.* 377, 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c., consentendo una prosecuzione di udienze ed adunanze, senza necessità di accordare di nuovo i ridetti termini.

Orbene, la scelta in concreto adottata dal Primo Presidente, con il decreto 31 marzo 2020, n. 47, è stata quella di differire dopo il 30 giugno 2020, tutte le udienze pubbliche civili già fissate (salvo che nelle materie sottratte *ex art.* 83 comma 3, lett. a), nonché le adunanze camerali già fissate fino al 31 maggio 2020, esclusi sempre i ricorsi nelle materie sottratte.

Inoltre, a partire dal giorno 11 maggio 2020, si è stabilito che la Corte tenga una adunanza camerale per sezione e una davanti alle Sezioni Unite, mentre per il successivo mese di giugno, ciascuna sezione celebrerà due adunanze camerali come pure le Sezioni Unite.

### **3.2. - (Segue). L'udienza a porte chiuse.**

Con riguardo alle sole udienze pubbliche, il comma 7, lett. e), del citato art. 83 dispone che il capo dell'ufficio ne possa stabilire la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., norma quest'ultima che in effetti fa genericamente riferimento a ragioni di sicurezza,

ordine pubblico e buon costume, tra le quali probabilmente possono farsi rientrare a buon diritto anche quelle sanitarie<sup>39</sup>.

Certo, considerato che nelle aule delle udienze civili si ritrovano contemporaneamente spesso un numero significativo di avvocati, la celebrazione a porte chiuse potrebbe essere un rimedio efficace per le persone presenti nell'aula; occorre considerare tuttavia che fuori dall'aula, nei pure capienti corridoi del quarto piano del Palazzaccio, i contatti ravvicinati tra le persone difficilmente sarebbero scongiurati e sarebbe così vanificato il programmato "distanziamento sociale".

In ogni caso, va preso atto che, come ricordato in precedenza, la scelta del Primo Presidente è stata quella di sopprimere tutte le udienze pubbliche fino al 30 giugno 2020; non ci saranno dunque udienze a porte chiuse in Cassazione.

### **3.3. - (Segue). L'udienza cartolare.**

Tra le altre misure organizzative affidate alla scelta del capo dell'ufficio, l'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 indica pure le udienze svolte «*mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*».

Ora, questa modalità di celebrazione delle udienze pubbliche – già battezzata nei primi commenti come "l'udienza cartolare" – non sembrerebbe a prima vista utilizzabile in Cassazione, per la inapplicabilità nel processo civile innanzi alla S.C. della disciplina sui depositi telematici degli atti processuali, come regolamentata attualmente dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come successivamente novellato dal d.m. 15 ottobre 2012, n. 209 e dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48.

E però si può ragionevolmente ipotizzare che, per il solo processo innanzi alla Cassazione, il deposito delle conclusioni delle parti nonché del Procuratore Generale possa avvenire nelle forme tradizionali, *id est* mediante deposito dell'atto in forma cartacea nella cancelleria della S.C., solo considerato che così, comunque, viene ad essere salvaguardata la principale finalità della norma, cioè quella di evitare assembramenti di persone nelle aule dell'ufficio giudiziario; in sostanza il riferimento, davvero assai poco tecnico, al c.d. "deposito in telematico" contenuto nella disposizione in commento, non dovrebbe essere di ostacolo ad un deposito in formato analogico delle conclusioni scritte, le quali in sostanza dovrebbero sintetizzare in sé soltanto il contenuto di quelle che sarebbero state le discussioni orali dei difensori e le conclusioni del pubblico ministero.

In alternativa, si potrebbe immaginare che il Primo Presidente possa autorizzare – in via eccezionale – il deposito delle conclusioni scritte delle parti mediante posta elettronica certificata, sui cui si dirà meglio *infra*.

Quanto alle conclusioni del P.M., va ricordato che già nella prassi corrente le conclusioni scritte del Procuratore Generale sono trasmesse per le vie brevi in cancelleria mediante un messaggio di posta elettronica ordinaria, contenente la copia per immagini in formato PDF dell'originale analogico sottoscritto dal sostituto procuratore generale; questa prassi potrebbe quindi essere utilizzata anche per l'udienza cartolare, come del resto espressamente avallato dalle linee guida del CSM<sup>40</sup>.

Non sembra, invece, che possa ragionevolmente costituire ostacolo alla celebrazione delle udienze cartolari in Cassazione la circostanza che in esse è prevista la partecipazione

obbligatoria del PM, che la lett. h) del comma 7 dell'art. 83 non menziona – a differenza della lett. f) per le udienze da remoto –, in quanto non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per differenziare il trattamento del Pubblico Ministero rispetto a quello riservato alle altre parti e peraltro solo per un tipo di udienze<sup>41</sup>.

La soluzione dell'udienza cartolare resta favorita dall'attuale versione dell'art. 379 c.p.c., come novellato dal d.l. n. 168 del 2016, prevedendo oggi la detta norma seccamente – a differenza del testo del '40<sup>42</sup> – che non sono ammesse repliche dalle parti in sede di discussione; quindi il contraddittorio cartolare deve ritenersi garantito in maniera sufficiente, mediante il semplice scambio degli scritti contenenti le conclusioni delle parti e del P.M.

L'unica sicura rinuncia che la cd. “udienza cartolare” impone alle parti è quella a sentire la relazione introduttiva fatta dal consigliere relatore, prevista dal cennato art. 379, primo comma, c.p.c. Ora, la relazione, per il suo naturale contenuto, potrebbe assumere un sicuro rilievo solo nell'ipotesi in cui il collegio intenda sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio che non sia stata affrontata nel corso del processo; in questo caso tuttavia soccorre il meccanismo dell'art. 384, comma terzo, c.p.c. che appunto prevede l'assegnazione alle parti di un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione sollevata appunto d'ufficio.

Le conclusioni finali delle parti dovranno compendiare quello che sarebbe stata la discussione orale affidata al difensore, non potendo certo costituire una replica o una ripetizione rispetto alle memorie ex art. 378 c.p.c. in precedenza depositate dai medesimi difensori; né potrebbero essere utilizzate come strumento per ottenere una indebita rimessione in termini della parte, la quale per sua colpa abbia fatto decorrere il termine di cinque giorni che precede l'udienza pubblica per il deposito degli scritti difensivi finali.

Gli scritti conclusivi, pure nel silenzio della norma in commento, dovranno essere depositati, al più tardi, entro la data e l'ora fissata per la celebrazione dell'udienza pubblica, cui segue appunto la camera di consiglio in cui viene deciso il ricorso<sup>43</sup>; agli scritti difensivi potranno essere allegati i medesimi documenti che la giurisprudenza pacificamente ammette fino all'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., *id est* soltanto quelli necessari ai fini dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso, ovvero per valutare la nullità del provvedimento impugnato<sup>44</sup>.

È chiaro che attraverso queste modalità l'udienza in concreto non viene celebrata; va escluso dunque che debba essere redatto il relativo verbale. Né assume rilevanza il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza, per l'assorbente rilievo che nel giudizio innanzi alla cassazione pacificamente non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 309 c.p.c.<sup>45</sup>.

Il tema dell'udienza pubblica “cartolare”, peraltro, pare destinato a non avere particolare rilievo in Cassazione, considerato che – lo si è già ricordato – il Primo Presidente ha disposto il rinvio di tutte le udienze pubbliche a data successiva al 30 giugno 2020<sup>46</sup>.

### **3.4. - (Segue). L'udienza telematica.**

L'art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18 del 2020, è certamente la norma che suscita più interesse nell'interprete.

Essa introduce in via normativa, per la prima volta nel processo civile<sup>47</sup>, la facoltà di svolgere le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti «*mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia*»<sup>48</sup>.

L'udienza pubblica "da remoto" deve comunque svolgersi – ammonisce direi senza che ve ne fosse bisogno il legislatore –, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

È certo, peraltro, che nelle misure organizzative i capi degli uffici dovranno assicurare il rispetto di una serie di regole minime, opportunamente dettate dalla norma in commento.

Anzitutto, prima dell'udienza il presidente del collegio avrà cura di fare comunicare ai procuratori delle parti e al procuratore generale, giorno, ora e modalità del collegamento con i mezzi informatici messi a disposizione dall'infrastruttura ministeriale<sup>49</sup>.

All'udienza telematica, poi, il presidente dovrà dare atto a verbale anche delle modalità prescelte per accertare l'identità dei difensori delle parti che sono collegati da remoto; considerato che entrambi i programmi messi a disposizione dal ministero della Giustizia prevedono collegamenti audiovisivi, mediante invito a collegarsi tramite indirizzo *e.mail*, è plausibile ritenere che l'identificazione dei difensori potrà presumersi dalla corrispondenza dell'indirizzo di posta elettronica; in alternativa occorrerà esibire a video un documento, sempre che il difensore non sia conosciuto direttamente dal presidente del collegio.

Naturalmente all'udienza da remoto in Cassazione dovrebbe partecipare anche il procuratore generale<sup>50</sup>, che oggi interviene per primo in tutte le pubbliche udienze, ai sensi del novellato art. 379 c.p.c.; le parti private che si trovano fuori dall'aula, nei rispettivi studi professionali, dovranno quindi essere poste in condizione di ascoltare, ovviamente sempre tramite i programmi informatici ministeriali messi a disposizione, anche le sue conclusioni orali.

Anche per l'udienza pubblica telematica, tuttavia, vale quanto detto a proposito dell'udienza "cartolare"; avendo il Primo Presidente disposto il rinvio di tutte le udienze pubbliche a data successiva al 30 giugno 2020, la sua praticabilità appare allo stato puramente teorica.

#### **4. - La camera di consiglio da remoto.**

Com'è noto, l'art. 380 c.p.c. stabilisce ancora oggi perentoriamente che la Corte di cassazione, dopo la discussione della causa, delibera la sentenza in camera di consiglio «*nella stessa seduta*»<sup>51</sup>. E nessuno dubita che nel sistema immaginato dal codificatore del '40, in mancanza della possibilità tecnica di predisporre plurimi collegamenti audiovisivi da remoto tra i consiglieri, alla presenza fisica di tutto il collegio in pubblica udienza, doveva fare seguito la presenza dei medesimi alla successiva contestuale camera di consiglio.

Sulla questione, che tocca anche delicati profili ordinamentali, sembra consentito invocare i principi generali dettati nel libro primo del Codice di rito, in tema di libertà delle

forme e di esclusione di ogni forma di invalidità quando l'atto processuale abbia comunque raggiunto il suo scopo<sup>52</sup>, per sostenere che – ferma appunto la necessità di garantire la contestuale “partecipazione” (intesa come facoltà di ascoltare e di intervenire) di tutti i membri del collegio alla discussione in pubblica udienza e alla successiva camera di consiglio – è oggi ammissibile che uno o più tra i componenti del collegio giudicante risultino assenti dall'aula e dalla sala della camera di consiglio, trovandosi in collegamento audiovisivo o anche solo audio da remoto.

Ora, le disposizioni emergenziali in esame nulla dicono sulle modalità di partecipazione dei consiglieri che compongono il collegio all'udienza pubblica ovvero alle adunanze camerali, né sulle forme di tenuta delle camere di consiglio nel processo civile.

Questo silenzio potrebbe essere interpretato come indizio di una volontà del legislatore urgente di non introdurre deroghe alla disciplina codicistica, avuto riguardo alle finalità che ispirano il decreto-legge.

È ben plausibile, tuttavia, affermare che la mancata disciplina circa la presenza fisica dei componenti del collegio, in udienza e nelle camere di consiglio, manifesti una diversa precisa opzione, per una regolamentazione delle modalità di attuazione della “funzione collegiale” nelle nuove udienze pubbliche da remoto, affidata esclusivamente all'organo giudicante medesimo.

Del resto, nelle richiamate linee guida redatte dal CSM, espressamente si invitano i capi degli uffici a consentire le camere di consiglio da remoto per i magistrati, mentre è utile ricordare che anche la Corte Costituzionale, con provvedimento del suo Presidente, ha disposto misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che prevedono espressamente la partecipazione dei giudici alla camera di consiglio mediante collegamento da remoto<sup>53</sup>.

Un sicuro argomento a favore della tesi della possibilità di celebrare udienze e adunanze senza la presenza fisica di tutti i componenti del collegio, si trae dall'ultima legislazione urgente.

Mentre infatti l'abrogato decreto-legge n. 11 serbava un assoluto silenzio sulla partecipazione dei magistrati alle udienze e alle camere di consiglio, inopinatamente, l'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, nell'ambito della speciale disciplina dettata per i processi innanzi al giudice amministrativo, stabilisce oggi che «*Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*»; e siffatta norma, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 85 del citato decreto-legge, trova applicazione anche nei giudizi che si celebrano davanti al giudice contabile.

Ora, nessuno può seriamente dubitare che una disposizione di siffatto tenore – priva peraltro di una precisa limitazione quanto alla sua efficacia temporale –, avrebbe dovuto trovare collocazione in una cornice normativa riferita a tutti i riti processuali, non rinvenendosi ragione di sorta per giustificare un collegamento da remoto dei componenti del collegio giudicante nell'ambito del processo amministrativo o contabile, con esclusione invece dei processi civili ovvero di quelli tributari<sup>54</sup>.

Più ragionevole, a chi scrive, pare ritenere la norma in discussione applicabile anche al processo civile, ricorrendo al canone della *analogia legis*, ovvero semplicemente quale espressione di un principio di libertà delle forme in tema di modalità di tenuta delle camere di consiglio<sup>55</sup>.

Peraltro, va segnalato che il maxi emendamento presentato dal Governo, in sede di discussione del d.d.l. n. S.1766 di conversione del d.l. n. 18 del 2020<sup>56</sup>, introduce nell'art. 83 il comma 12-*quater*, a tenore del quale «dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria».

A parte la assai discutibile fattura del testo, che richiama in maniera davvero singolare procedimenti “non sospesi” – mentre nell'art. 83, come ricordato in precedenza, non sono previsti giudizi non sospesi, ma soltanto udienze ed adunanze non rinviate – e prescrive poi il deposito in cancelleria di provvedimenti giudiziari con una tempistica inedita almeno per un testo di legge (“il prima possibile”), certamente merita di essere apprezzata la scelta di riconoscere espressamente la facoltà in tutti i giudizi civili e penali dei collegamenti da remoto. Suscita peraltro perplessità l'imposizione di una limitazione temporale di tale *modus operandi* fino al 30 giugno 2020 – che non si rinviene per gli altri riti processuali –, come se la camera di consiglio telematica non potesse essere utilizzata dai soli giudici civili italiani dopo la fine dell'attuale emergenza epidemiologica.

Se allora riteniamo senz'altro che oggi sia ammessa una camera di consiglio da remoto, in cui uno o più tra i componenti del collegio si collegano tramite sistemi informatizzati dai rispettivi domicili, è chiaro che anche l'udienza pubblica, che immediatamente la precede, deve potersi svolgere con la partecipazione di taluni tra i componenti del collegio collegati esclusivamente da remoto.

#### **4.1. - (Segue). L'adunanza camerale telematica.**

A questo punto, ammessa *in thesi* l'udienza pubblica e la successiva camera di consiglio da remoto, nel perdurante silenzio serbato sul punto dal legislatore, occorre chiedersi come debbano svolgersi tali incumbenti e, in particolare, se sia consentito una udienza pubblica e – soprattutto – una adunanza camerale, che non veda la partecipazione di nessun magistrato all'interno dell'aula d'udienza, né nella sala adibita alla camera di consiglio del Palazzaccio.

La risposta, allo stato della normativa vigente e dei mezzi tecnici a disposizione dei magistrati e dei cancellieri della S.C., deve essere decisamente negativa, almeno con riguardo all'udienza pubblica e alla relativa camera di consiglio.

Occorre tenere a mente, infatti, che per la sola udienza pubblica – non per la camerale, dove il cancelliere è assente – il processo verbale, ai sensi dell'art. 130 c.p.c., va sottoscritto sia dal cancelliere che dal presidente; non essendo ancora previste forme di trasmissione telematica degli atti del cancelliere o del giudice in Cassazione, non sembra possa dubitarsi, quindi, che almeno il cancelliere e presidente del collegio debbano trovarsi nello stesso

luogo fisico, posto necessariamente all'interno della Corte, per sottoscrivere entrambi il verbale redatto in formato cartaceo.

Va soggiunto che l'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., in tema di deliberazione delle sentenze nei processi di cognizione davanti al tribunale, espressamente richiamato dall'art. 380, secondo comma, c.p.c., stabilisce che, una volta chiusa la votazione del collegio, il presidente «*scrive e sottoscrive il dispositivo*».

Vi è poi da considerare che presso la S.C. è istituito il registro del ruolo d'udienza della sezione<sup>57</sup>, il cui estratto, contenente l'elenco dei ricorsi trattati in ciascuna camera di consiglio, una volta stampato dal cancelliere viene consegnato al presidente del collegio, perché vi annoti l'esito di ciascun ricorso trattato<sup>58</sup>; detto ruolo, terminata la camera di consiglio, viene sottoscritto dal presidente e restituito al cancelliere perché quest'ultimo riporti l'esito dei ricorsi trattati sul registro informatico della Cassazione, rendendolo così immediatamente visibile alle parti del giudizio.

Ancora una volta, allora, non essendo prevista la possibilità di trasmettere telematicamente né i dispositivi né il ruolo firmati dal presidente, deve ritenersi che quest'ultimo non possa che trovarsi nel luogo fisico dove si trova il cancelliere, cioè nelle stanze della Corte, affinché possano essere curate tutte le incombenze amministrative affidate al predetto ausiliario.

Infine, non può sottacersi della difficoltà pratica – sia pure solo eventuale – che nascerebbe nel caso in cui il collegio abbia necessità, per decidere la causa, di consultare atti o documenti che si ritrovano soltanto nel fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, precedentemente acquisito ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c.; è chiaro infatti che si tratta di documentazione attualmente solo in formato cartaceo, che deve rimanere custodita nella cancelleria della Corte fino alla definizione della causa.

Può ipotizzarsi insomma una udienza pubblica che sia celebrata con la presenza nell'aula di udienza almeno del cancelliere e del presidente del collegio, entrambi muniti di dispositivi che consentono il collegamento audiovideo con gli avvocati e il procuratore generale – sempre che quest'ultimo non ritenga di comparire di presenza –, mentre gli altri consiglieri componenti del collegio risultano assenti dall'aula, ma collegati in via telematica.

Terminata l'udienza e sottoscritto il verbale cartaceo, il presidente potrà ritirarsi da solo nella camera di consiglio, con gli altri consiglieri che rimangono collegati da remoto, come nel caso che si tratti di sola adunanza camerale; sarà poi sempre il presidente a compilare e sottoscrivere il dispositivo (il cd. “statino”), nonché il ruolo d'udienza, che al termine della camera di consiglio consegnerà al cancelliere.

Ed è esattamente questa la modalità organizzativa prescelta dal Primo Presidente della S.C., che con appositi decreti ha fissato la disciplina delle adunanze in camera di consiglio da remoto, prima per il settore penale<sup>59</sup> e poi anche per quello civile<sup>60</sup>.

In particolare, il Primo presidente, con il decreto n. 44 del 2020, ha stabilito che il presidente del collegio «*o un consigliere da lui delegato*» dovrà assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo dell'adunanza e una volta sottoscritto consegnarlo alla cancelleria.

Ora, qualche dubbio può sorgere nel caso in cui il presidente del collegio non si trovi nella città di Roma il giorno della camera di consiglio, per un suo impedimento; occorre in particolare chiedersi se un consigliere possa sostituirlo per assicurare la presenza fisica in Corte.

Sul punto specifico, va osservato che il codice di rito non prevede una delega delle funzioni di chi è chiamato a svolgere funzioni di presidente del collegio; sappiamo che il presidente dirige l'udienza, sottoscrive i verbali e i dispositivi e vota per ultimo nella camera di consiglio.

Occorre chiedersi se dette funzioni siano suscettibili di una delega; l'unica norma che prevede una sostituzione del presidente – in caso di suo impedimento – è quella dell'art. 132 c.p.c., che stabilisce la sottoscrizione della sentenza da parte del «*componente più anziano del collegio*». Le vigenti tabelle della Cassazione prevedono che in mancanza di un numero di presidenti sufficienti, la presidenza dei collegi di una sezione può essere affidata «*ai consiglieri anziani della sezione*», purché con anzianità di servizio nella medesima di almeno un triennio<sup>61</sup>.

Dunque, è all'evidenza come le norme processuali e tabellari, più che una delega di funzioni prevedono l'intervento del consigliere anziano, tutte le volte che il presidente non possa svolgere le sue funzioni; deve ritenersi allora che se il presidente non possa essere fisicamente in Corte, il consigliere da lui delegato per firmare i dispositivi e il verbale d'udienza e presenziare fisicamente alla camera di consiglio si possa individuare nel consigliere anziano del collegio.

## **5. - I depositi degli atti di parte.**

Le problematiche connesse al tema del deposito degli atti di parte nascono dalla circostanza che nel processo innanzi alla S.C. – a differenza che negli uffici giudiziari di merito –, non trova ancora applicazione la disciplina dettata dal citato d.m. n. 44 del 2001 sulla trasmissione in via telematica degli atti di parte e del giudice<sup>62</sup>.

Va detto subito che, come ricordato in precedenza, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del detto d.l. n. 18 del 2020, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospesi «*i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali*».

Quindi, almeno fino al prossimo 15 aprile, tutti i termini per depositare i ricorsi e i controricorsi, nonché le memorie dei difensori innanzi alla S.C. sono sospesi.

Inoltre, sempre la norma in commento, stabilisce che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Così, se consideriamo che le memorie *ex artt.* 378 c.p.c., 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c. devono essere depositate almeno cinque e dieci giorni prima rispettivamente dell'udienza pubblica, dell'adunanza di sesta e dell'adunanza della sezione semplice, è certo che anche le udienze o adunanze, pure fissate dopo il 15 aprile 2020, ma prima del decorso dei detti termini di cinque o dieci giorni, dovranno essere differite per consentire il deposito delle dette memorie nel rispetto dei termini accordati *ex lege*.

Va soggiunto che per evitare assembramenti degli avvocati italiani nelle cancellerie degli uffici giudiziari, prima l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 11 del 2002, e poi anche l'art. 83, comma 11, del d.l. n. 18, hanno stabilito che dal 9 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020

(*rectius* 30 giugno 2020), negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del d.l. n. 179 del 2012, vale a dire gli atti introduttivi del giudizio (atto citazione, ricorso o comparsa di costituzione), sono depositati esclusivamente con le modalità della trasmissione telematica.

Dunque, il legislatore urgente ha oggi imposto – sia pure per un limitato lasso temporale – l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali di parte in tutti i giudizi civili che si celebrano nei tribunali e nelle corti d'appello. Ma, lo si capisce subito, questa disposizione non può applicarsi ai ricorsi e controricorsi da depositare innanzi alla S.C., perché appunto non vi è attualmente la possibilità di alcun deposito telematico degli atti di parte, neppure cioè di quelli c.d. endoprocedimentali.

Mentre si scrive la presente relazione, peraltro, il Governo ha presentato il ricordato maxiemendamento al d.d.l. S.1766 di conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020, che prevede l'introduzione di un comma 11-*bis*. all'art. 83, a tenore del quale nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione *«sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»*.

Se il detto emendamento verrà approvato, allora, almeno fino al 30 giugno 2020, i difensori delle parti, una volta adottato il provvedimento del Direttore S.I.A., potranno depositare atti e documenti (ricorso, controricorso e memorie difensive), in ossequio alle regole contenute nel d.m. n. 44 del 2011.

È interessante capire, peraltro, se nelle more del futuro avvento di una forma, pure soltanto facoltativa ed addirittura temporanea (fino al 30 giugno 2020), di processo civile tematico in Cassazione, tra i poteri organizzativi accordati al capo dell'ufficio, vi sia anche quello di autorizzare *«lo scambio e il deposito in telematico di note scritte»* (come recita l'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020).

Si tratta cioè di valutare se, nel quadro di emergenza epidemiologica in cui versa l'intero paese, eccezionalmente il Primo Presidente possa autorizzare le parti a depositare i propri scritti difensivi – in particolare le cennate memorie *ex artt.* 378, 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c. – mediante la posta elettronica certificata di cui al d.lgs. 11 febbraio 2005, n. 68.

Ed è esattamente quello che hanno stabilito, prima per il settore penale e poi anche per il settore civile, i citati decreti del Primo Presidente n. 36 del 2020 e n. 47 del 2020, laddove essi prescrivono che *«i difensori possono far pervenire alla Corte motivi aggiunti e memorie a mezzo pec (...) secondo le modalità tecniche che saranno successivamente indicate»*.

Ora, ferma restando l'assoluta opportunità di rimettere ad un successivo provvedimento presidenziale, il compito di individuare dette “modalità tecniche”, occorre segnalare, fin da ora, una problematica concernente la forma dell'atto processuale che risulterà trasmesso dai difensori alla cancelleria della S.C. tramite PEC.

Se si ammetterà la trasmissione della copia informatica del documento originale redatto dal difensore in formato cartaceo (la comune copia per immagini in formato PDF), è chiaro che, una volta stampato l'atto allegato al messaggio di PEC, si sarà di fronte ad una mera copia fotostatica di un documento processuale, essendo l'originale ancora nella esclusiva disponibilità del difensore che lo ha trasmesso.

Se, invece, si consentirà la trasmissione a mezzo PEC di un atto informatico cd. “nativo digitale”, in precedenza firmato digitalmente dal difensore, come si chiarirà meglio *infra*, occorre evidenziare l’esistenza di un serio problema di natura tecnica.

La Corte di Cassazione – allo stato – non possiede un registro informatico dove curare il deposito, la conservazione (il c.d. *repository*) e la successiva consultazione dei documenti nativi digitali, che siano stati trasmessi telematicamente e sottoscritti con firma digitale. Dunque, non sarà possibile assicurarne la conservazione nei registri di cancelleria.

E ciò senza considerare che i registri informatici in uso attualmente alla Cassazione (il SIC), oggi non permettono di verificare se un qualsiasi atto telematico risulti o meno firmato digitalmente, restando ogni eventuale contestazione sollevata dalle parti, sostanzialmente non suscettibile di tempestiva verifica da parte del collegio chiamato a decidere.

Certo per gli avvocati rimane sempre la possibilità di avvalersi del mezzo postale, essendo ancora oggi vigente l’art. 134 disp. att. c.p.c., come novellato nel lontano 1979, che consente di trasmettere ricorso e controricorso mediante “piego raccomandato” indirizzato al cancelliere della Corte; e sul punto assai opportunamente la S.C. ha già chiarito che ai fini della tempestività del ricorso e per non incorrere nella scure della improcedibilità *ex art. 369 c.p.c.*, assume rilievo esclusivamente la data di consegna del plico all’ufficio postale<sup>63</sup>.

Ma l’applicabilità dell’art. 134 disp. att. c.p.c. oltre i casi del ricorso e del controricorso è attualmente controversa: occorre considerare infatti che all’interno della S.C. vi è in atto un contrasto, sostenendo talune pronunce che le memorie finali, se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, non essendo applicabile per analogia la cennata disposizione di attuazione<sup>64</sup>, mentre altre decisioni, più liberali, affermano la inammissibilità delle ridette memorie soltanto se pervenute nella cancelleria della S.C., ancorchè siano state anteriormente spedite a mezzo del servizio postale, oltre il termine ultimo di dieci giorni ovvero di cinque giorni dalla data rispettivamente fissata per l’adunanza in camera di consiglio ovvero per la pubblica udienza<sup>65</sup>.

## **6. - I provvedimenti dei magistrati.**

Anche per i provvedimenti resi dai magistrati in servizio presso la S.C., come anticipato, vale la regola della sospensione dei termini per il deposito delle motivazioni dei provvedimenti dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020, come attualmente fissata dal citato art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020.

Questo significa che, per la prima volta nell’ordinamento, anche i termini accordati ai magistrati per l’adozione dei provvedimenti e, soprattutto, per il deposito della motivazione sono soggetti alla prevista sospensione, a differenza di quanto accade nel periodo feriale, durante il quale, tenendo conto dello scopo di tale istituto (che è quello di assicurare un periodo di riposo agli avvocati), si è sempre affermato che tale disciplina non è applicabile ai termini per la decisione ed il deposito delle sentenze<sup>66</sup>; dunque, per le ordinanze e sentenze della cassazione, avuto riguardo al termine ordinario di sessanta giorni previsto per le decisioni collegiali dall’art. 275 c.p.c., non occorrerà considerare – in

primo luogo in sede di eventuale contestazione disciplinare – i 37 giorni durante i quali opera la sospensione *ex lege*.

Occorre chiedersi, peraltro, avuto riguardo alle ricordate rigorose restrizioni negli spostamenti sul territorio nazionale, se esista un meccanismo processuale che consenta ai magistrati della Corte di depositare i provvedimenti, senza recarsi fisicamente nella cancelleria della Corte e sottoscrivendoli da remoto.

Inutile ripetere che questa problematica sorge dall'impossibilità di applicare il d.m. n. 44 del 2011 nei processi civili in Cassazione e, dunque, dalla attuale impossibilità per i soli magistrati in servizio presso la S.C., di trasmettere il documento sottoscritto dall'estensore e dal presidente con firma digitale alla cancelleria in via telematica, come avviene invece per i giudici civili in servizio presso tutti i tribunali e le corti d'appello d'Italia.

Al riguardo, occorre distinguere tra ordinanze o decreti (sottoscritti dal solo presidente: artt. 134 e 135 c.p.c.) e sentenze (sottoscritte dal presidente e dal giudice estensore: art. 132, ultimo comma, c.p.c.).

Deve anzitutto escludersi la possibilità per relatore e presidente di firmare il provvedimento da remoto in originale cartaceo e poi trasmetterne alla cancelleria una copia informatica (la comune copia per immagini in formato PDF), poiché in questo caso il documento che perviene al cancelliere e che quest'ultimo provvederà a stampare per curarne la pubblicazione non sarebbe l'originale, bensì appunto una copia fotografica dell'originale cartaceo, rimasto in possesso del relatore o del presidente.

Se il presidente del collegio è titolare di un dispositivo di firma elettronica, ferma la ricordata inapplicabilità del d.m. n. 44 del 2011 ai processi in Cassazione, *in thesi* potrebbe avanzarsi l'idea di applicare analogicamente la disciplina dettata dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

È possibile cioè sostenere che il presidente possa firmare elettronicamente – con firma digitale, ex art. 1, comma 1, lett. s), CAD – il documento digitale contenente il testo dell'ordinanza o della sentenza, trattandosi comunque di un documento amministrativo informatico ai sensi dell'art. 23-*ter* del CAD.

E che la firma digitale possa dirsi infatti equiparata alla sottoscrizione autografa dei provvedimenti giudiziari, si ricava anche dall'art. 2, comma 6, del medesimo CAD, che rende applicabile l'intera sua disciplina «*al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*».

Del resto, già la S.C. ha affermato espressamente che la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del CAD, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24<sup>67</sup>.

Ferma dunque l'ammissibilità di una firma digitale delle ordinanze e delle sentenze della S.C., il problema che si pone è squisitamente tecnico, legato cioè all'infrastruttura informatica di cui è dotata la Corte di Cassazione.

L'art. 15 del d.m. n. 44 del 2011, invero, stabilisce che l'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno (il giudice) e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

Grazie all'applicativo ministeriale in dotazione a tutti i magistrati civili con funzioni di merito<sup>68</sup>, il documento informatico, una volta sottoscritto con firma digitale sia dall'estensore che dal presidente, viene trasmesso in via informatica al cancelliere, il quale accetta il deposito telematico senza necessità di apporre la propria firma e lo deposita – contestualmente – nel registro informatico civile<sup>69</sup>, consultabile dalle parti e dal giudice.

Nel caso di una sentenza o di una ordinanza della Corte di cassazione, pure ammessa la firma elettronica del presidente e del relatore apposta sul documento in formato cd. “nativo digitale”, è chiaro che siffatto documento informatico dovrebbe poi essere trasmesso alla cancelleria della corte: ma attualmente non è in dotazione dei magistrati della Corte un applicativo che consenta la trasmissione telematica dell'atto digitale dal giudice al cancelliere.

Potrebbe allora ipotizzarsi che la trasmissione dell'atto avvenga a mezzo della posta elettronica certificata di cui al d.lgs. 11 febbraio 2005, n. 68, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 2, lett. d), del CAD per la trasmissione di documenti informatici tra pubbliche amministrazioni. Il presidente dovrebbe cioè allegare l'atto informatico redatto digitalmente ad un messaggio del suo indirizzo di posta elettronica certificata, trasmesso ad un indirizzo PEC riferibile alla cancelleria della S.C.

Applicando pedissequamente il codice di rito, il cancelliere dovrebbe quindi sottoscrivere la sentenza, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, c.p.c., contestualmente al suo deposito, avvalendosi di un dispositivo di firma digitale, trattandosi di un atto – quello da sottoscrivere – appunto c.d. “nativo digitale”.

Tuttavia, lo si è già accennato *supra*, la Corte di Cassazione non possiede un registro informatico dove curare il deposito, la conservazione (il c.d. *repository*) e la successiva consultazione dei documenti nativi digitali, che siano stati trasmessi telematicamente e sottoscritti con firma digitale. E' allora evidente che l'atto informatico, pure firmato digitalmente dal presidente e dal relatore, sarebbe destinato a non potere poi essere depositato dal cancelliere<sup>70</sup>.

In sostanza, manca ancora innanzi alla S.C. quel registro informatico, che invece negli uffici di merito consente di custodire i documenti trasmessi in modalità telematica dai soggetti abilitati interni.

E allora, in attesa dunque del provvedimento ministeriale, *ex art.* 35 del d.m. n. 44 del 2011, che attesti la possibilità della trasmissione telematica degli atti in Cassazione, anche per i soggetti abilitati interni, deve ritenersi inevitabile avvalersi delle forme tradizionali analogiche per il deposito dei provvedimenti giudiziari.

### **6.1. - (Segue). I depositi delle minute.**

L'art. 119 disp. att. c.p.c. ancora oggi prevede che l'estensore deve consegnare la minuta del provvedimento al presidente; quest'ultimo deve sottoscriverla insieme al relatore e consegnarla al cancelliere per la scrittura dell'originale; il presidente e il relatore, poi, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta – la c.d. collazione –, sottoscrivono l'originale della sentenza<sup>71</sup>.

È noto a tutti che questa disposizione è ormai da considerare almeno in parte abrogata per desuetudine, visto che nessuno affida più al cancelliere la scritturazione dell'originale della sentenza, in quanto l'estensore presenta il testo integrale del provvedimento direttamente in cancelleria già stampato e da lui sottoscritto<sup>72</sup>, perché sia sottoposto alla firma del presidente.

Nessuna norma, peraltro, impone all'estensore della sentenza di consegnare l'originale del provvedimento in cartaceo *brevi manu*, accedendo fisicamente alla cancelleria della Corte; è ipotizzabile infatti una trasmissione dell'atto anche a mezzo del servizio postale, purché ovviamente con plico raccomandato per assicurarsi della sua avvenuta ricezione.

Né può escludersi che il relatore, dopo avere redatto il testo della cd. minuta in un formato digitale, lo trasmetta tramite posta elettronica alla cancelleria della Corte; il cancelliere, una volta stampato il documento digitale ricevuto per posta elettronica, che diviene così il testo originale del provvedimento, lo sottoporrà al presidente per la firma, curandone il successivo deposito.

La mancanza di una sottoscrizione del consigliere estensore, richiesta a pena di nullità per le sole sentenze, potrà essere superata dando atto dell'impedimento del medesimo a recarsi nella città di Roma, ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, c.p.c.<sup>73</sup>.

Il magistrato redattore  
(f.to Giuseppe Fichera)

V° Il direttore aggiunto  
(f.to Maria Acierno)

Il direttore  
(f.to Maria Rosaria San Giorgio)

**Riferimenti normativi essenziali:**

art. 128 c.p.c.  
art. 132 c.p.c.  
art. 134 c.p.c.  
art. 135 c.p.c.  
art. 276 c.p.c.  
art. 379 c.p.c.  
art. 380 c.p.c.  
art. 372 c.p.c.  
art. 377 c.p.c.  
art. 378 c.p.c.  
art. 380-*bis* c.p.c.  
art. 380-*bis*.1 c.p.c.  
art. 119 disp. att.c.p.c.

d.l. 2 marzo 2020, n. 9,  
d.l. 8 marzo 2020, n. 11,  
d.l. 17 marzo 2020, n. 18

**Riferimenti giurisprudenziali:**

(citati nella relazione, in ordine cronologico)

**Corte di Cassazione**

Cass. Sez. 6-3, 27/11/2019, n. 31041 (Rv. 656294 - 01)

Cass. Sez. 3, 29/08/2019, n. 21777 (Rv. 654930 - 01)  
Cass. Sez. U, 25/03/2019, n. 8312 (Rv. 653597 - 02)  
Cass. Sez. 6-1, 23/01/2019, n. 1866 (Rv. 652675 - 01)  
Cass. Sez. 1, 23/01/2019, n. 1874 (Rv. 652681 - 01)  
Cass. Sez. 3, 27/11/2018, n. 30592 (Rv. 651922 - 01)  
Cass. Sez. 6-3, 10/04/2018, n. 8835 (Rv. 648717 - 01)  
Cass. Sez. 2, 19/04/2016, n. 7704 (Rv. 639477 - 01)  
Cass. Sez. 3, 18/01/2016, n. 684, (Rv. 638673 - 01)  
Cass. Sez. 6-1, 14/01/2016, n. 442 (Rv. 638255 - 01)  
Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24822 (Rv. 637603 - 01)  
Cass. Sez. 3, 10/11/2015, n. 22871 (Rv. 637862 - 01)  
Cass. Sez. 1, 26/07/2012, n. [13302](#) (Rv. 623392 - 01)  
Cass. Sez. 1, 11/11/2011, n. 23638 (Rv. 620391 - 01)  
Cass. Sez. 2, 4/01/2011, n. 182 (Rv. 616374 - 01)  
Cass. Sez. 1, 03/12/2010, n. 24620 (Rv. 615800 - 01)  
Cass. Sez. 2, 17/05/2010, n. 12044 (Rv. 613325 - 01)  
Cass. Sez. 1, 30/07/2009, n. [17750](#) (Rv. 609412 - 01)  
Cass. Sez. 1, 25/10/2007, n. [22366](#) (Rv. 600186 - 01)  
Cass. Sez. 5, 4/08/2006, n. 17726 (Rv. 593202 - 01)  
Cass. Sez. 1, 27/03/1997, n. [2731](#) (Rv. 503325 - 01)  
Cass. Sez. 1, 20/04/1995, n. [4456](#) (Rv. 491936 - 01);  
Cass. Sez. 1, 07/03/1990, n. [1800](#) (Rv. 465714 - 01);  
Cass. Sez. 1, 19/03/1980, n. 1819 (Rv. 405423 - 01);  
Cass. Sez. 1, 21/07/1978, n. 3614 (Rv. 393115 - 01).

### **Riferimenti dottrinali:**

(in ordine alfabetico)

F. CAROLEO, R. IONTA, *L'udienza civile al tempo del coronavirus*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020,  
C. D'ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI E S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, su *InExecutivis.it*, 2020;  
F. DE STEFANO, *L'emergenza sanitaria rimodula i tempi della Giustizia: i provvedimenti sul civile (note a primissima lettura del d.l. n. 11 del 2020)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;  
G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, su *IlCaso.it*, 2020;  
A. PANZAROLA, M. FARINA *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, su *GiustiziaCivile.com*, 2020.  
A. PEPE, *La giustizia civile ai tempi del "coronavirus"*, su *IlCaso.it*, 2020, p. 6.

<sup>1</sup> Senza pretesa di completezza e con riferimento solo ai provvedimenti adottati dal Governo, dall'inizio del mese di febbraio e fino al 22 marzo del 2020, si annoverano ben sei decreti legge (d.l. 25 marzo 2020, n. 19-*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*; d.l. 17 marzo 2020 n. 18-*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*; d.l. 9 marzo 2020, n. 14 - *Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*); d.l. 8 marzo 2020, n. 11 - *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*; d.l. 2 marzo 2020, n. 9 - *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*; d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*. Sette decreti del

Presidente del consiglio dei ministri (d.p.c.m. 22 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*; d.p.c.m. 11 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*; d.p.c.m. 9 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*; d.p.c.m. 8 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*; d.p.c.m. 4 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*; d.p.c.m. 1 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*); e nove ordinanze del Ministro della salute (Ordinanza 20 marzo 2020 - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*; Ordinanza del 15 marzo 2020 - *COVID-19, Importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale*; Ordinanza del 14 marzo 2020 - *COVID-19, Voli cargo con provenienza Cina per la consegna e il ricarico merci*; Ordinanza del 12 marzo 2020 - *Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»*; Ordinanza 24 febbraio 2020 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria*; Ordinanza 23 febbraio 2020 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*; Ordinanza 23 febbraio 2020 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte*; Ordinanza 23 febbraio 2020 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia*; Ordinanza 23 febbraio 2020 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto*; Ordinanza 23 febbraio 2020 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna*; Ordinanza 21 febbraio 2020 - *Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*).

<sup>2</sup> Si tratta di undici comuni, di cui dieci ricadenti nella Lombardia (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia 3 Terranova dei Passerini) e uno nel Veneto (Vo').

<sup>3</sup> Il comma 22 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 stabilisce che «Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11»; peraltro un emendamento (il n. 83.1000) presentato dal Governo al d.d.l. S.1766, di conversione del detto decreto, più seccamente dispone, mediante l'introduzione dell'art. 1-bis alla legge di conversione che «Il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11».

<sup>4</sup> L'art. 1, comma 3, del d.l. n. 11 del 2020, oggi abrogato, stabiliva infatti che «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9».

<sup>5</sup> Così la relazione illustrativa al d.l. n. 11 del 2020.

<sup>6</sup> C. D'ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI e S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, su *InExecutivis.it*, 2020, p. 19. L'unico processo sospeso è, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, il processo esecutivo per rilascio di immobili anche ad uso non abitativo.

<sup>7</sup> La pubblica udienza è oggi riservata ai soli casi dettati dal secondo comma dell'art. 375 c.p.c., cioè quando la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna «dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare» (la c.d. "valenza nomofilattica"), ovvero quando il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 c.p.c. (l'attuale sesta sezione civile), in esito ad una camera di consiglio che non abbia definito il giudizio.

<sup>8</sup> Nell'adunanza camerale il contraddittorio, anche con il procuratore generale, è assicurato già oggi in maniera soltanto cartolare, attraverso il deposito almeno dieci giorni prima dell'adunanza delle memorie dei difensori *ex art. 380-bis.1 c.p.c.* e delle – solo eventuali – conclusioni scritte del P.G.: l'adunanza quindi si celebra direttamente nella camera di consiglio con l'intervento dei soli componenti del collegio.

<sup>9</sup> Così F. DE STEFANO, *L'emergenza sanitaria rimodula i tempi della Giustizia: i provvedimenti sul civile (note a primissima lettura del d.l. n. 11 del 2020)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020, p. 2. *Contra*, C. D'ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI e S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, cit., p. 19

<sup>10</sup> Il decreto n. 36 del 13 marzo 2020 del Primo Presidente della S.C. ha soppresso le udienze e adunanze fissate fino al 10 aprile, essendo stato adottato mentre era ancora in vigore il d.l. n. 11 del 2020, che sospendeva tutte le udienze inizialmente fino al 22 marzo 2020, ferma la possibilità per il capo dell'ufficio di differire quelle fissate fino al 31 maggio 2020.

<sup>11</sup> Rispetto alle materie sottratte alla sospensione feriale spicca l'assenza delle cause in materia di lavoro e previdenza e di quelle fallimentari.

<sup>12</sup> L'art. 10, comma 1, del d.l. n. 9 del 2020, escludeva il differimento per le «*udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti*».

<sup>13</sup> Si veda l'art. 49, comma 1, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disponeva la sospensione di tutte le udienze, ad eccezione «*delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti*». Disposizioni di uguale tenore si ritrovano nell'art. 6, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; e nell'art. 5, comma 1, del d.l. 28 aprile 2009, n. 39 recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 13 del 2017, le sezioni specializzate sono competenti: a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'art. 8 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'art. 20-ter del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e dell'art. 10-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell'art. 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015; d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; d-bis) per le controversie in materia

di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-*bis*, 19, comma 2, lettere d) e d-*bis*), 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; e-*bis*) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Le sezioni specializzate, infine, sono competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

<sup>15</sup> C. D'ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI e S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, cit., p. 14.

<sup>16</sup> Cass. Sez. 6-1, 23/01/2019, n. 1866 (Rv. 652675 - 01).

<sup>17</sup> Si veda l'emendamento n. 19.1000, presentato dal Governo in Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

<sup>18</sup> Così il parere *ex art.* 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, reso dal Consiglio Superiore della Magistratura nel *plenum* del 25 marzo 2020.

<sup>19</sup> Il Reg. CE n. 4/2009 del Consiglio adottato il 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, si applica estensivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, «*alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*».

<sup>20</sup> Si tratta sempre dell'emendamento n. 19.1000 del Governo.

<sup>21</sup> Cass. Sez. 1, 23/01/2019, n. 1874 (Rv. 652681 - 01); Cass. Sez. 1, 30/07/2009, n. 17750 (Rv. 609412 - 01); Cass. Sez. 1, 27/03/1997, n. 2731 del (Rv. 503325 - 01); Cass. Sez. 1, 20/04/1995, n. 4456 (Rv. 491936 - 01); Cass. Sez. 1, 07/03/1990, n. 1800 (Rv. 465714 - 01); Cass. Sez. 1, del 19/03/1980, n. 1819 (Rv. 405423 - 01); Cass. Sez. 1, 21/07/1978, n. 3614 (Rv. 393115 - 01).

<sup>22</sup> È stato osservato che la brevità del periodo di sospensione e le obiettive difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari inducono a ritenere improbabile che il procedimento possa essere definito in tempi idonei a scongiurare le esigenze di urgenza del richiedente: cfr. C. D'ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI e S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, cit., p. 13.

<sup>23</sup> Così il § 62.1. delle vigenti tabelle della Corte di Cassazione.

<sup>24</sup> Si veda la nota del Primo Presidente datata 9 marzo 2020.

<sup>25</sup> Si veda il decreto del Primo Presidente n. 36 del 13 marzo 2020.

<sup>26</sup> L'infelice formula utilizzata dal legislatore nel d.l. n. 11 del 2020, aveva già sollevato i primi dubbi tra chi riteneva che soltanto i termini dei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1 dell'art. 1 fossero quelli effettivamente soggetti alla sospensione ivi prevista. La relazione illustrativa al decreto-legge, peraltro, aveva subito mostrato di accogliere la tesi largheggiante: «*con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato, dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione*».

<sup>27</sup> In coerenza l'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, dispone anche la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili «*anche ad uso non abitativo*» fino al 30 giugno 2020.

<sup>28</sup> Cass. Sez. 6-1, 14/01/2016, n. 442 (Rv. 638255 - 01); Cass. Sez. 1, 11/11/2011, n. 23638 (Rv. 620391 - 01); Cass. Sez. 1, 25/10/2007, n. 22366 (Rv. 600186 - 01).

<sup>29</sup> Il maxiemendamento del Governo (il n. 19.1000) presentato al d.d.l. n. S.1766 in corso di esame al Senato, prevede ora che la sospensione dei termini, per i procedimenti di mediazione, operi «*dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020*», eliminando così la segnalata limitazione soltanto per quelli promossi entro il 9 marzo 2020.

<sup>30</sup> Cass. Sez. 2, 17/05/2010, n. 12044 (Rv. 613325 - 01). In quel caso si è affermato che ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.

<sup>31</sup> Cfr. A PANZAROLA, M FARINA *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, su *GiustiziaCivile.com*, 2020.

<sup>32</sup> L'emendamento a firma del relatore (il n. 83.18) al d.d.l. S.1766 di conversione del decreto-legge, che prevede la sostituzione, nel comma 8 dell'art. 83, delle parole «*di cui ai commi 5 e 6*» con le seguenti: «*di cui al comma 7*» non appare risolutivo.

<sup>33</sup> Tra le tante, Cass. Sez. 1, 26/07/2012, n. 13302 (Rv. 623392 - 01).

<sup>34</sup> Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24822 (Rv. 637603 - 01).

<sup>35</sup> Nel settore penale, invece, essendo state fissate e celebrate talune udienze camerali sottratte alla sospensione, il Primo Presidente con il decreto n. 44 del 23 marzo 2020 del ha dato indicazioni precise sulle modalità di celebrazione delle dette camerali.

<sup>36</sup> Così l'art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020.

<sup>37</sup> Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, del consiglio direttivo della Corte di Cassazione fa parte di diritto il Presidente del Consiglio Nazionale Forense; detta disposizione induce a ritenere che il Primo Presidente debba interloquire direttamente con detto organo, anziché con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. Nel decreto n. 47 del 2020 il Primo presidente dà atto di avere sentito «*l'Avvocatura dello Stato e gli Organismi Forensi*», senza ulteriori precisazioni.

<sup>38</sup> Secondo A. PEPE ( *La giustizia civile ai tempi del “coronavirus”*, su *ILCaso.it*, 2020, p. 3), dopo il 15 aprile 2020 dovrebbe essere assicurata trattazione prioritaria alle cause normalmente escluse dalla sospensione feriale secondo la previsione dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, eppure comprese tra quelle rinviate *ex lege* ai sensi del d.l. n. 18 del 2020.

<sup>39</sup> Più chiaramente già l’art. 472, comma 3, c.p.p. prevede che il dibattimento si possa celebrare a porte chiuse, quando «*la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene*»

<sup>40</sup> Le linee guida elaborate dal CSM con delibera del 26 marzo 2020 suggeriscono di approntare appositi protocolli tra uffici giudicanti e requirenti per consentire la «*trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell’atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l’originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo appena possibile*».

<sup>41</sup> Il dubbio è sollevato nel parere approvato dal CSM nel plenum del 26 marzo 2020.

<sup>42</sup> L’art. 379, ultimo comma, c.p.c. nel testo originario assicurava alle parti il diritto alle parti di presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, il quale concludeva la discussione intervenendo per ultimo.

<sup>43</sup> Nella proposta di protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta, predisposta dal CSM in collaborazione con il CNF, è stabilito che il giudice dovrà assegnare congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori; il giudice potrà mantenere la data di udienza già fissata, stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria oppure fissare una data *ex novo*; l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento del giudice.

<sup>44</sup> Così, ad esempio, deve ritenersi che per dimostrare la procedibilità del proprio ricorso, il difensore del ricorrente potrà produrre, insieme alle proprie conclusioni scritte, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica del provvedimento impugnato, già depositata in precedenza in copia non autentica (vedi Cass. Sez. U, 25/03/2019, n. 8312 (Rv. 653597 - 02).

<sup>45</sup> Sull’applicabilità dell’art. 309 all’udienza figurata, vedi F. CAROLEO, R. IONTA, *L’udienza civile al tempo del coronavirus*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020, p. 10. Il parere reso dal CSM in data 26 marzo 2020, esclude comunque che sia invocabile la mancata comparizione delle parti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo la conseguente estinzione del giudizio.

<sup>46</sup> Si veda il decreto del Primo presidente n. 47 del 31 marzo 2020.

<sup>47</sup> In realtà, la prima disciplina che ha introdotto la possibilità di una udienza telematica si rinviene negli artt. 95, comma 3, e 163, comma 2-*bis*, l.fall. – come novellati entrambi dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 –, che in relazione all’udienza per la verifica dello stato passivo e all’adunanza dei creditori nel concordato preventivo, accorda al giudice il potere di stabilire che l’udienza o l’adunanza siano svolte «*in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi*». Successivamente l’art. 16, comma 4, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in tema di giustizia tributaria ha stabilito che la partecipazione delle parti all’udienza pubblica innanzi alla commissione tributaria può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, «*mediante un collegamento*

*audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza».*

<sup>48</sup> I provvedimenti del Direttore S.I.A. del 10 marzo 2020 e del 20 marzo 2020 stabiliscono entrambi, all'art. 2, che nei casi previsti, rispettivamente, dal d.l. n. 11 del 2020 e dal d.l. n. 18 del 2020, le udienze civili possono svolgersi «*mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione: Skype for Business; Teams*».

<sup>49</sup> Nella proposta di protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto, predisposta dal CSM in collaborazione con il CNF, è previsto che prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso; il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.; i procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato; il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati; la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite.

<sup>50</sup> Se la partecipazione del P.G. debba avvenire da remoto, come le altre parti private, oppure se lo stesso possa essere presente fisicamente nell'aula d'udienza – solo considerato che gli uffici della procura generale sono allocati nel medesimo palazzo – in cui si trova il collegio è questione di poco momento, su cui non occorre soffermarsi.

<sup>51</sup> Già l'art. 356 c.p.c. del 1865 stabiliva perentoriamente che «*i giudici devono deliberare dopo la discussione della causa*».

<sup>52</sup> Si vedano gli artt. 121 e 156, ultimo comma, c.p.c.

<sup>53</sup> Si veda il provvedimento del Presidente della Corte Costituzionale del 24 marzo 2020.

<sup>54</sup> L'art. 83, comma 21, del d.l. n. 18 del 2020, stabilisce che le norme previste per i giudizi civili e penali si applicano in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

<sup>55</sup> Cfr. A. PEPE, *La giustizia civile ai tempi del "coronavirus"*, cit., 2020, p. 6.

<sup>56</sup> Si tratta sempre del richiamato emendamento n. 19.1000.

<sup>57</sup> Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 - *Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari*, stabilisce che per la Corte di Cassazione deve essere tenuto il «*ruolo delle udienze della sezione*».

<sup>58</sup> Il presidente del collegio indica nel ruolo d'udienza esclusivamente se è stata pronunciata sentenza, ordinanza o semplicemente disposto un rinvio a nuovo ruolo, nonché la conformità o difformità delle conclusioni del pubblico ministero rispetto alla decisione presa.

<sup>59</sup> Si veda il decreto del Primo Presidente n. 44 del 23 marzo 2020.

<sup>60</sup> Il decreto del Primo Presidente n. 47 del 2020 ha espressamente esteso la disciplina già prevista dal decreto n. 44 del 2020 alle adunanze civili.

<sup>61</sup> Si veda il § 13.6. delle vigenti tabelle della Corte di Cassazione.

<sup>62</sup> Ai sensi del comma 6 dell'art. 16-*bis* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, negli uffici giudiziari diversi dai tribunali e delle corti d'appello – quindi anche in Cassazione – le disposizioni sull'obbligatorietà dei depositi telematici degli atti di parte si applicano «*a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati*».

<sup>63</sup> Secondo la S.C., infatti, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, deve ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta nella data in cui il plico è stato consegnato presso l'ufficio postale, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 18/01/2016, n. 684 (Rv. 638673 - 01)).

<sup>64</sup> Cass. Sez. 6-3, 27/11/2019, n. 31041 (Rv. 656294 - 01); Cass. Sez. 6-3, 10/04/2018, n. 8835 (Rv. 648717 - 01).

<sup>65</sup> Cass. Sez. 3, 29/08/2019, n. 21777 (Rv. 654930 - 01); Cass. Sez. 3, 27/11/2018, n. 30592 (Rv. 651922 - 01); Cass. Sez. 2, 19/04/2016, n. 7704 (Rv. 639477 - 01); Cass. Sez. 2, 4/01/2011, n. 182 (Rv. 616374 - 01); Cass. Sez. 5, 4/08/2006, n. 17726 (Rv. 593202 - 01).

<sup>66</sup> Cass. Sez. 1, 03/12/2010, n. 24620 (Rv. 615800 - 01).

<sup>67</sup> Cass. Sez. 3, 10/11/2015, n. 22871 (Rv. 637862 - 01).

<sup>68</sup> Si tratta dell'applicativo noto come “console del magistrato”.

<sup>69</sup> Attualmente il SICID e il SIECIC, rispettivamente, per il contenzioso ordinario e per il processo esecutivo e fallimentare.

<sup>70</sup> Così, *si placet*, G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, su *IlCaso.it.*, 2020, p. 19.

<sup>71</sup> Il testo originario dell'art. 132 c.p.c. – nel solco della previsione del c.p.c. del 1865 – prevedeva che la sentenza fosse sottoscritta da tutti i componenti del collegio. Assai opportunamente con la novella introdotta dalla legge 8 agosto 1977, n. 532, è stata prevista la firma soltanto del presidente e dell'estensore; tuttavia l'art. 119, comma secondo, disp att. c.p.c. continua

a prevedere in maniera incongrua che il presidente e il relatore, una volta sottoscritta la sentenza, «*la fanno sottoscrivere all'altro giudice*».

<sup>72</sup> Con nota del Primo presidente aggiunto della S.C. del 10 gennaio 2017 sono stati trasmessi a tutti i consiglieri della Corte “i criteri di redazione dei provvedimenti”, riferiti espressamente anche all'intestazione delle sentenze o ordinanze, in precedenza curata sempre dalla cancelleria.

<sup>73</sup> Così ha stabilito il decreto n. 40 del 19 marzo 2020, con il quale il Primo presidente della S.C. ha disposto che, fino al 30 giugno 2020, il deposito delle c.d. minute dei provvedimenti possa avvenire tramite l'invio del documento informatico contenente il testo della sentenza in cancelleria; il presidente, una volta stampato il documento a cura del cancelliere, provvederà ad apporvi la sua sottoscrizione dando atto della mancanza dell'altra firma «*per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020*».